DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1982

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1982, nella Repubblica federale di Germania, in conformità alle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(82/764/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [5], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, ha notificato le seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative :

— principi per l'incentivazione di investimenti in aziende individuali agricole e per la promozione dell'insediamento rurale, del 29 aprile 1982 ;

— principi per l'incentivazione di aziende agricole nelle zone di agricoltura di montagna e in talune zone svantaggiate, del 29 aprile 1982 ;

— principi per la concessione di aiuti di conversione a favore di lavoratori agricoli anziani, del 24 aprile 1982 ;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, il nuovo testo delle seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei Länder e ha confermato la loro proroga senza modifiche al 1982 :

SCHLESWIG-HOLSTEIN

— direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo razionale di macchinario agricolo (associazioni per l'uso collettivo di macchinario), del 29 giugno 1978 ;

— direttive per la promozione dell'impiego di assistenti aziendali agricoli, del 17 aprile 1978 e del 20 febbraio 1981 ;

— direttive per l'incentivazione di misure edilizie in aziende dedite all'allevamento bovino e alla produzione di suini, del 2 aprile 1981 ;

— direttive concernenti le sovvenzioni intese a garantire agli imprenditori agricoli i mezzi di sussistenza necessari (parte I), del 20 gennaio 1982 ;

— direttive per l'incentivazione del drenaggio in imprese individuali, del 19 giugno 1980 ;

BASSA SASSONIA

— direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario, nel testo del 10 ottobre 1979 ;

— direttive per l'incentivazione di associazioni di aziende agricole per l'impiego comune di assistenti aziendali, del 1° maggio 1982 ;

— direttive per misure specifiche a favore di aziende agricole nella Bassa Sassonia — programma di investimenti graduali — nel testo del 19 febbraio 1977 ;

— direttive del 24 aprile 1974 intese a facilitare la cessazione dell'attività agricola, nel testo del 2 agosto 1976 ;

— direttive dell'8 gennaio 1982 per l'incentivazione della ristrutturazione della produzione frutticola nella Bassa Elba ;

— direttive del 1982 concernenti i crediti per l'insediamento a fini orticoli di Papenburg ;

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.
[3] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.
[5] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

ASSIA

— direttive per la concessione di aiuti del Land ad associazioni di incentivazione della tecnica agraria, dell'8 marzo 1975;

— direttive per l'incentivazione di progetti comuni tecnico-agrari, del 21 dicembre 1972;

— direttive per l'incentivazione dell'installazione di giovani agricoltori, del 4 agosto 1979;

— direttive per l'incentivazione di attività agricole o di conservazione dell'ambiente naturale esercitate a titolo secondario e occasionale del 31 marzo 1980, nel testo del 13 febbraio 1981;

RENANIA-PALATINATO

— decreto per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale, del 20 maggio 1981;

BADEN-WÜRTTEMBERG

— direttive per la promozione dell'impiego di macchinario interaziendale tramite associazioni per l'uso collettivo di macchinario, del 1° gennaio 1977;

— direttive per l'incentivazione del lavoro di assistenti femminili nei villaggi e di assistenti aziendali, finanziata mediante stanziamenti del Land, dell'8 aprile 1980;

— direttive del 19 aprile 1974 relative a misure complementari per l'incentivazione di misure edilizie in aziende agricole in grado di svilupparsi, nel testo del 29 maggio 1981;

— direttive del 29 maggio 1981 per i crediti agricoli del Land;

— direttive del 10 maggio 1982 relative all'incentivazione di misure agricole per la presentazione di superfici coltivabili (aiuti all'allevamento ovino);

— direttive del 28 marzo 1978, dell'11 agosto 1978, del 29 maggio 1981, del 7 agosto 1981 e del 5 ottobre 1981 relative al programma di preservazione e di sviluppo regionale delle aziende (investimenti aziendali);

— direttive del 2 agosto 1974 relative agli aiuti per l'installazione e la situazione di pascoli su superfici che diversamente non potrebbero essere utilizzate;

— direttive del 29 maggio 1981 relative alla promozione dell'accessibilità delle aziende agricole;

— direttive del 20 ottobre 1981 concernente gli aiuti, fra l'altro, per l'ammodernamento di vigneti;

SAAR

— decreto sull'incentivazione della cooperazione interaziendale in agricoltura del 5 giugno 1973;

— direttive del 1° settembre 1972 relative alla concessione di contributi in conto interessi per la promozione dell'agricoltura;

BAVIERA

— decreto del 7 novembre 1976 sulle condizioni particolari per l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della legge di incentivazione dell'agricoltura bavarese (associazioni per l'uso collettivo di macchinario);

— decreto sulle condizioni generali di finanziamento della promozione di centri per assistenti femminili di villaggi e assistenti aziendali, dell'8 novembre 1976;

— direttive per l'incentivazione del risanamento di villaggi, del 29 marzo 1978 nel testo del 13 agosto 1979;

— direttive del 9 febbraio 1982 per i crediti agricoli del Land;

— direttive relative al piano bavarese del 9 luglio 1980 a favore degli alpeggi e dell'agricoltura di mezza montagna;

considerando che i testi vigenti nel 1981 delle suddette disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative costituiscono oggetto della decisione 82/252/CEE della Commissione [1];

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle norme legislative, regolamentari ed amministrative notificate con le predette direttive e in rapporto agli obiettivi delle stesse e alla necessaria coerenza tra le varie misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità anche per il 1981;

considerando che le succitate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sono conformi alle finalità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

[1] GU n. L 110 del 23. 4. 1982, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative elencate nei considerando, relative all'attuazione nel 1982 delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, nonché della direttiva 75/268/CEE nella Repubblica federale di Germania, soddisfano ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE, all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione